

## Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 7 ottobre 2009, n. 38925

### *Fatto*

Il tribunale di Pistoia, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, avanzata nell'interesse di [...] e [...] quali indagati per il reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pistoia, con cui si era disposto il sequestro dell'intero patrimonio della società [...] un valore di euro 1.600.000 nonché di beni immobili personali degli indagati, quali soci della predetta società, confluiti nel patrimonio sociale per un valore di euro 3.300.000, disponeva la restituzione di titoli di proprietà di [...] per un valore di euro 1.240.000

Tale provvedimento cautelare era stato adottato in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, [...] insieme con il figlio [...] e con la moglie [...], avevano alienato simulatamente alla società [...] alcuni beni immobili al fine di sottrarli al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un valore notevolmente superiore ad euro 51645 e di avere costituito per gli stessi fini un fondo patrimoniale sul quale avevano fatto confluire tutti i loro beni.

Ricorrono per cassazione gli indagati, per mezzo del difensore, con separati ricorsi ma con motivi comuni deducendo:

1) la violazione degli artt 321 c.p.p. ed 11 del decreto legislativo n 74 del 2000 per la mancanza del *fumus delicti*, avendo il tribunale considerato fraudolenti gli atti anzidetti solo perché stipulati poco dopo gli accertamenti fiscali senza considerare tutti gli altri effetti sostanziali da essi prodotti o la mancanza di idoneità degli atti a sottrarre garanzie al creditore : infatti con riferimento alla vendita immobiliare, premesso che all'epoca del contratto alla [...], era stato notificato un solo avviso di accertamento per un credito di circa 400.000 euro, sottolineava che la somma contante riscossa per la vendita era stata effettivamente utilizzata dalla società [...] estinguere un proprio debito verso la banca mentre il residuo prezzo da versare in rate mensili era aggredirle da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con riferimento al fondo patrimoniale costituito con atto dei 2 ottobre del 2009 osservava che il pagamento del debito fiscale rientrava tra gli atti contratti per i bisogni della famiglia per la presunzione che la liquidità non corrisposta all'Erario da entrambi in coniugi era stata utilizzata per le esigenze della famiglia:

2) la violazione degli artt 316 e 321 c.p.p. per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato poiché il fondo patrimoniale era stato costituito prima della notifica degli accertamenti ; inoltre i ricorrenti prima della notifica del sequestro preventivo avevano attivato il procedimento di accertamento con adesione a riprova dell'intenzione di trovare un accordo e pagare le imposte relative;

3) la violazione degli artt 316 e 321 c.p.p. per l'assenza del *periculum*, in quanto il provvedimento si fonda su semplici sospetti e non su elementi concreti da cui desumere la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte, anzi con la vendita incriminata la situazione patrimoniale della società era migliorata, in quanto, con la somma ricavata, si era estinto il mutuo ipotecario di cui la società era gravata e si erano venduti i fondi commerciali rimasti da tempo invenduti;

4) travisamento del fatto nella parte in cui si è accolta la doglianza relativa alla sproporzione tra il credito vantato dell'Erario ed il patrimonio sequestrato; infatti il tribunale aveva disposto la restituzione di titoli azionari per un valore di euro 1240.000 nonostante che tali titoli non fossero stati oggetto di sequestro

### *In diritto*

Il ricorso va respinto.

Giova premettere che, secondo l'orientamento più recente e prevalente di questa Suprema Corte, dal quale il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non essendo stata peraltro neppure affrontata

dal ricorrente sotto tale profilo giuridico la questione, ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto (cfr. sez. 5, 10.1.2007 n. 7916, Cutillo, RV 236053; conf. sez. 3, 4.4.2006 n. 17071, De Nicola, RV 234322) essendo sufficiente l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato, Appare, pertanto, evidente la natura di reato di pericolo della fattispecie prevista dal DLgs. n. 74 del 2000, art. 11, essendo stato anticipato il momento sanzionatorio alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla attualità della stessa. Il reato può essere commesso sia con alienazioni simulate che con altri atti fraudolenti.

Ciò premesso si rileva che gli atti posti in essere dagli indagati erano indubbiamente idonei a diminuire le garanzie patrimoniali del Fisco. La loro stipulazione è chiaramente sospetta sia perché effettuata in coincidenza con i primi accertamenti o comunque con le prime verifiche da parte della polizia tributaria, sia perché l'alienazione è stata effettuata in favore di persone vicine alla famiglia dei ricorrenti e prive di garanzie adeguate a garantire il pagamento del residuo preso stabilito nel contratto

In particolare, la costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco, come già statuito da questa corte con la sentenza a 5824 del 2008, tanto più che non sono state indicate le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale -Con tale fondo alcuni beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi sono parzialmente sottratti all'espropriabilità. Invero, a norma dell'articolo 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell'obbligazione tributaria.

Anche con riferimento all'alienazione sussistono allo stato validi elementi che inducono a ritenerla simulata o quanto meno fraudolenta. Invero, come risulta dal provvedimento di sequestro, lo stesso giorno della costituzione del fondo patrimoniale si era costituita la società [...] con un capitale minimo, della quale erano soci [...] e vicini di casa dei ricorrenti. Dei due solo il [...] aveva un reddito derivante da lavoro dipendente. I predetti [...] erano proprietari di un bene immobile acquistato dalla società [...] le cui azioni nella disponibilità degli indagati erano confluite nel fondo patrimoniale. Qualche giorno dopo [...] quale legale rappresentante della società [...] per un valore di Euro 16000 corrisposto tramite erogazione di un mutuo per Euro 1250 e con previsione di pagamento del residuo prezzo in rate annuali di euro 96.000 fino al 2015.

Orbene, per le modalità della costituzione della società il fatto che gli acquirenti non esercitavano alcuna attività imprenditoriale, per i rapporti tra acquirenti e venditori e per la messa in liquidazione della [...] un mese dopo l'alienazione, si può considerare astrattamente configurabile la simulazione. Il fatto che in coincidenza con la stipulazione del contratto sia stato effettivamente estinto un debito ipotecario non esclude la simulazione trattandosi di debito garantito che doveva comunque essere pagato. I giudici del merito hanno ritenuto che gli indagati con gli atti dianzi menzionati, a un lato, hanno sottratto garanzie all'Erario e, dall'altro, hanno continuato ad esercitare l'attività sotto lo schermo formale di terzi. In questa fase del giudizio i giudici non devono stabilire l'effettiva sussistenza del reato e quindi dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la simulazione nelle sue diverse forme, ma solo accertare l'astratta configurabilità di un comportamento fraudolento diretto a sottrarre garanzie al Fisco

Sussiste il *periculum* per le ragioni prospettate dai giudici in quanto il sequestro è stato disposto anche per garantire la confisca per equivalente di cui agli artt. 322 ter c.p. e 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007.

L'accertamento del dolo è riservato al giudice del merito, in quanto in questa fase, connotata da una valutazione sommaria dei fatti, la carenza dell'elemento psicologico del reato può essere apprezzata solo quando è palese e nella fattispecie non lo è.

Il quarto motivo è inammissibile perché in questa materia, a norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazioni di legge e non per mezzi di annullamento riconducibili alla lettera e) dell'articolo 606 c.p.p., quale ad esempio il dedotto travisamento dei fatti, travisamento che, peraltro, nei termini in cui risulta formulato questa corte non è neppure in condizione di apprezzare.

*P.Q.M.*

Letto l'articolo 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali